

|| B |non superiore a euro 70.000,00|assicurativo | +-----+-----+-----+-----+ | |Attivita' svolta in forma || | |individuale con fatturato || | |riferito all'ultimo esercizio |Euro 1.000.000,00 per || | |chiuso superiore a euro |sinistro e per anno || C |70.000,00 |assicurativo | +-----+-----+-----+-----+ | |Attivita' svolta in forma || | |collettiva (studio associato o| || | |societa' tra professionisti) || | |con un massimo di 10 || | |professionisti e un fatturato |Euro 1.000.000,00 per || | |riferito all'ultimo esercizio |sinistro, con il limite di| | |chiuso non superiore a euro |euro 2.000.000,00 per anno| D |500.000,00 |assicurativo | +-----+-----+-----+-----+ | |Attivita' svolta in forma || | |collettiva (studio associato o| || | |societa' tra professionisti) || | |con un massimo di 10 || | |professionisti e un fatturato |Euro 2.000.000,00 per || | |riferito all'ultimo esercizio |sinistro, con il limite di| | |chiuso superiore a euro |euro 4.000.000,00 per anno| E |500.000,00 |assicurativo | +-----+-----+-----+-----+ | |Attivita' svolta in forma || | |collettiva (studio associato o|Euro 5.000.000,00 per || | |societa' tra professionisti) |sinistro, con il limite di| | |composto da oltre 10 |euro 10.000.000,00 per || F |professionisti |anno assicurativo | +-----+-----+-----+-----+ |

2. In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sara' comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facolta' di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo. 3. E' facolta' delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso. 4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile. Art. 4

Assicurazione contro gli infortuni

1. L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L. 2. L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attivita' professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidita' permanente o l'invalidita' temporanea, nonche' delle spese mediche. 3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attivita' professionale. 4. Le somme assicurate minime sono le seguenti: capitale caso morte: euro 100.000,00; capitale caso invalidita' permanente: euro 100.000,00; diaria giornaliera da inabilita' temporanea: euro 50,00. Art. 5

Modalita' attuative

1. Fatta salva l'informazione da rendere al cliente ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalita' presso l'Ordine al quale l'avvocato e' iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e sono pubblicati sui rispettivi siti internet. 2. Il presente decreto entra in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate. Roma, 22 settembre 2016

Il Ministro: Orland

Hai letto: Polizza assicurativa avvocati, gli adempimenti

Approfondimenti: [Avvocati](#) > [Assicurativo](#) > [Assicurazioni](#) > [Polizza](#) > [Deontologia](#) > [Professione](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)